



COMUNICATO N. 68/DIV – 31 OTTOBRE 2022

68/197

CAMPIONATO SERIE C 2022-2023

GARE DEL 29 E 30 OTTOBRE 2022

Si riportano i risultati delle gare disputate il 29 e 30 Ottobre 2022

11^ Giornata Andata

GIRONE A

ALBINOLEFFE	JUVENTUS NEXT GEN	1-1
FERALPISALÒ	RENATE	1-4
L.R. VICENZA	PRO VERCELLI	2-3
LECCO	TRENTO	1-2
NOVARA	SANGIULIANO	1-0
PERGOLETTESE	PORDENONE	1-5
PIACENZA	PADOVA (*)	
PRO SESTO	PRO PATRIA	2-1
TRIESTINA	MANTOVA	2-1
VIRTUS VERONA	ARZIGNANO V.	0-0

(*) Post. 31.10.2022

GIRONE B

ALESSANDRIA	RECANATESE	0-1
ANCONA	LUCCHESE	2-1
AQUILA MONTEVARCHI	CESENA	0-3
FERMANA	IMOLESE	1-2
FIORENZUOLA	VIRTUS ENTELLA	0-1
OLBIA	GUBBIO	1-3
PONTERA	TORRES	1-0
REGGIANA	VIS PESARO	3-0
RIMINI	CARRARESE	0-1
SIENA	S. DONATO TAVARNELLE	3-0

GIRONE C

AUDACE CERIGNOLA	TURRIS	2-1
AVELLINO	CATANZARO	2-2
CROTONE	PICERNO	1-0
GELBISON	FIDELIS ANDRIA	0-0
JUVE STABIA	PESCARA	1-2
LATINA	MONTEROSI TUSCIA	0-2
MONOPOLI	ACR MESSINA	2-0
POTENZA	VIRTUS FRANCAVILLA	2-2
TARANTO	GIUGLIANO	0-1
VITERBESE	FOGGIA	1-2

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 31 Ottobre 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 29 E 30 OTTOBRE 2022



PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della nona giornata di andata del campionato i sostenitori delle Società ALESSANDRIA, AUDACE CERIGNOLA, CROTONE, FERALPISALO', LECCO, PERGOLETTESE, PESCARA, REGGIANA, POTENZA e TARANTO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;

- ovvero hanno intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre Società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità, anche in considerazione della loro dimensione, contenuto o percepibilità;

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA

€ 4000

PESCARA

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver fatto esplodere, nella curva loro riservata, due petardi di notevole potenza prima dell'inizio della gara e al 30° minuto del secondo tempo, il secondo dei quali comportava conseguenze a carico di un appartenente alle Forze dell'Ordine il quale doveva ricorrere a cure mediche;

B) per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell'aver sfilato una porta di accesso ai servizi e danneggiato una plafoniera nel bagno uomini del settore curva loro riservato, rendendo necessario l'intervento dei tecnici sui cavi elettrici rimasti scoperti;

C) per avere determinato il ritardo l'inizio della gara di circa tre minuti per il mancato ingresso tempestivo in campo dei suoi tesserati;

D) per avere i suoi sostenitori presenti nel settore loro riservato, intonato, all'ingresso in campo delle squadre, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine e cori oltraggiosi, che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale nei confronti dei tifosi della squadra avversaria.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, preso atto del necessario ricorso a cure mediche da parte di un appartenente alle Forze dell'Ordine, considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e tenuto conto dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c. documentazione fotografica - obbligo di risarcimento se richiesto).

- € 3000 **JUVE STABIA** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi da un gruppo di quattro-cinque suoi sostenitori, integranti anche violenza e ingiuria sulla persona, consistiti nell'aver, al 34° minuto circa del secondo tempo, e per cinque minuti circa, attinto con sputi e ingiuriato il IV Ufficiale di gara.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutata la particolare odiosità della condotta posta in essere (r. proc. fed.).
- € 2500 **CROTONE**
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti:
1. nell'aver lanciato all'interno del recinto di gioco, al 38° minuto del secondo tempo, dal settore Curva Sud, una bottiglietta d'acqua di plastica sprovvista di tappo e senza colpire nessuno;
2. nell'aver rivolto, al 48° minuto del secondo tempo, da parte di una ventina di tifosi presenti nel settore di Tribuna Centrale bassa, numerosi sputi verso gli occupanti della panchina ospite;
B) per avere i suoi sostenitori intonato cori oltraggiosi:
1. al 20° e 21° minuto del secondo tempo, da parte della totalità dei tifosi del "Crotone" presenti in Curva Sud, nei confronti di istituzioni calcistiche;
2. nell'aver rivolto, al 48° minuto del secondo tempo, da parte di una ventina di tifosi presenti nel settore di Tribuna Centrale bassa, urla offensive nei confronti degli occupanti della panchina ospite.
C) per avere una persona non autorizzata, ma riconducibile alla società Crotone, sostato all'interno del recinto di gioco con un potente impianto stereo con il quale veniva diffusa musica senza alcuna autorizzazione prima dell'inizio della gara, allontanandosi dopo l'invito rivolto alla società ospitante da parte dei componenti della Procura Federale.
Condotte di cui ai punti A-2 e B-2 verificatesi anche in conseguenza del mancato intervento degli addetti alla vigilanza della società ospitante.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non sono verificate conseguenze dannose a seguito del lancio di oggetti.
Misura attenuata ulteriormente, quanto alle condotte di cui ai punti A-1, B-1 e C in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r.proc. fed., r.c.c.).
- € 2000 **AUDACE CERIGNOLA** per avere una persona non tesserata e che non risulta svolgere attività rilevante per la società fatto ingresso all'interno del recinto di gioco per protestare nei confronti del Commissario di Campo e di un Calciatore della squadra avversaria con riferimento alla condotta tenuta da quest'ultimo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessive dei fatti (r.proc. fed, r.c.c.).
- € 2000 **PERGOLETTESE** per avere i suoi sostenitori intonato, dal 30° minuto del primo tempo e fino al termine della gara, cori oltraggiosi nei confronti dell'Assistente dell'Arbitro n. 2.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutata la particolare odiosità dei cori intonati e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S.

- € 1000 **ANCONA** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori presenti in Curva Nord integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato all'interno dell'anello che circonda il terreno di gioco:
1. al 12° minuto del secondo tempo una bottiglietta d'acqua da 33 ml semipiena, senza procurare danno alcuno;
2. al 39° minuto del secondo tempo una bottiglietta d'acqua da 33 ml vuota senza procurare danno alcuno.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed, r. c.c.).
- € 1000 **AVELLINO** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, presenti nel settore curva loro riservato, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, prima dell'inizio della gara, all'interno del recinto di gioco un fumogeno che si spegneva senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S. valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed, r. c.c.).
- € 1000 **L.R. VICENZA** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori presenti nella curva loro riservata, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 36° minuto del secondo tempo, all'interno del terreno di gioco due bottigliette semipiene mentre il portiere della PRO VERCELLI era a terra, senza provocare conseguenze dannose.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non sono verificati conseguenze dannose (r. proc. fed, r. c.c.).
- € 800 **CATANZARO** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori presenti nel settore ospiti loro riservato, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato al 10° minuto del primo tempo, all'interno del recinto di gioco un fumogeno che si spegneva senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerato che la società sanzionata disputava in trasferta. (r. proc. fed., r.c.c.).
- € 500 **ALESSANDRIA** per avere i suoi sostenitori, presenti nella Gradinata Nord, intonato cori oltraggiosi nei confronti della Squadra Arbitrale al 37° minuto della gara.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti. Sanzione ulteriormente attenuata in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r.proc. fed., r.c.c.).
- € 500 **LECCO** per avere per avere i suoi sostenitori presenti nella curva nord esposto, per circa due minuti, uno striscione di circa 5 x 4 mt offensivo nei confronti della squadra avversaria al 18° minuto del secondo tempo.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r.proc. fed., r.c.c.).

- € 500 **REGGIANA** per avere una piccolissima minoranza di suoi sostenitori, presenti nella Tribuna Ovest, intonato cori oltraggiosi nei confronti del IV Ufficiale di gara al 29° minuto, al 32° minuto ed al 36° minuto del secondo tempo.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato il numero limitatissimo di tifosi autori dei cori.
Sanzione ulteriormente attenuata in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r.proc. fed.).
- € 300 **GIUGLIANO** per avere i suoi sostenitori presenti nella Curva Sud superiore, Settore Ospiti, intonato cori oltraggiosi nei confronti di nei confronti delle Forze dell'Ordine al 39° minuto del primo tempo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r.proc. fed., r.c.c.).
- € 300 **FERALPISALO'** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi da un suo sostenitore, posizionato in tribuna laterale scoperta riservata ai tifosi della squadra ospitante, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al termine della gara, un'arancia all'interno del recinto di gioco, vicino al tunnel ingresso spogliatoi, senza colpire o danneggiare alcuna persona, mentre quasi tutti i giocatori e i tesserati erano rientrati all'interno degli spogliatoi.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S. valutate le modalità complessive dei fatti, le presenze in campo al momento del lancio e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.).
- € 300 **POTENZA** per avere per avere i suoi sostenitori posizionati nella propria Curva Ovest intonato, dal 30° minuto del primo tempo e per più volte nel corso della gara, cori oltraggiosi nei confronti di un Calciatore della Squadra avversaria.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutati le modalità complessive dei fatti ed i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r.proc. fed., r.c.c.).
- € 300 **PRO PATRIA** per avere i suoi sostenitori posizionati nella tribuna ospiti intonato al 15° minuto circa del primo tempo cori oltraggiosi nei confronti di Istituzioni Calcistiche.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r.proc. fed.).
- € 300 **TARANTO** per avere i suoi sostenitori presenti nella Curva Nord superiore intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine al 35° minuto del primo tempo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO L' **8 NOVEMBRE 2022 ED EURO 500 DI AMMENDA**

DELLI CARRI DANIELE

(PESCARA)

per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non regolamentare nei confronti di un calciatore avversario in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva per protestare nei suoi confronti.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 4 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

DIRIGENTI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO **IL 15 NOVEMBRE 2022**

VRENNI RAFFAELE

(CROTONE)

per avere, durante il primo tempo, minacciato un calciatore della squadra avversaria, e, successivamente, per aver reagito agli spintoni infertigli da quest'ultimo al termine del primo tempo, mentre stavano rientrando negli spogliatoi, con una condotta analoga.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la condotta rispettivamente tenuta dai due tesserati avversari (r. proc. fed.).

GRECO VINCENZO

(PICERNO)

per avere, al termine della gara, all'interno degli spogliatoi, tenuto una condotta ingiuriosa nei confronti dell'arbitro pronunciando al suo indirizzo un epiteto offensivo.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerata la funzione ricoperta dall'autore del gesto (r. proc. fed.).

AMMONIZIONE (I INFR)

ESPOSITO VINCENZO

(JUVE STABIA)

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED EURO 500 DI AMMENDA

VIRGILI ALBERTO

(ANCONA)

A) per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta ingiuriosa nei confronti dell'Arbitro in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva e pronunciava al suo indirizzo due epiteti offensivi a gioco fermo;

B) per aver pronunciato nella stessa circostanza di cui al punto A) un'espressione blasfema.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), e 37 C.G.S. (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CRISTANTE FILIPPO

(TRIESTINA)

per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa e offensiva nei confronti dell'arbitro, in quanto protestava nei confronti di una decisione arbitrale pronunciando al suo indirizzo frasi irrispettose e ingiuriose.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma1, lett. a), C.G. S, ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta (r.IV Ufficiale).

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (VI INFR)

BRAGLIA PIERO (GUBBIO)

AMMONIZIONE (III INFR)

CICERI ANDREA (SANGIULIANO)

AMMONIZIONE (II INFR)

CAGNAZZO ANTONIO (AUDACE CERIGNOLA)
DI NAPOLI RAFFAELE (GIUGLIANO)
GALLO FABIO (FOGGIA)
MALOTTI ROBERTO (AQUILA MONTEVARCHI)
TOSCANO DOMENICO (CESENA)

AMMONIZIONE (I INFR)

MARCHETTO CARLO (TRENTO)
COLAVITTO GIANLUCA (ANCONA)
LAMMA GIULIANO (CARRARESE)
MARAIA IVAN (LUCCHESE)
CANCARINI NICOLAS (SIENA)
VOLPE GENNARO (VIRTUS ENTELLA)

FISIOTERAPISTI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 500 DI AMMENDA

AURINO MARIO (JUVE STABIA)
per avere, al 4° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro in quanto, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, gesticolava nei suoi confronti e pronunciava al suo indirizzo una frase irrispettosa per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LUCANERA LORENZO (PRO VERCELLI)
per avere, al 51° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro, in quanto, usciva dall'area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

COLLABORATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 500 DI AMMENDA

GENTILE ANTONIO (FOGGIA)

per avere, al 34° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della tifoseria avversaria in quanto, dopo la segnatura di una rete da parte della propria squadra, esultava in modo eccessivo con gesti offensivi.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 4 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

ILLANES MINUCCI JULIAN (AVELLINO)

per aver, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto lo colpiva con una gomitata all'altezza del mento, senza la possibilità di giocare il pallone che nell'occasione era tra la braccia del portiere.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario e, dall'altra, la delicatezza della zona del corpo dell'avversario attinta dal colpo e la commissione del fatto senza la possibilità di giocare il pallone (r. arbitrale, supplemento r. arbitrale).

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MANFRIN GIANNI (VIRTUS VERONA)

A) per aver, al 46° minuto circa del primo tempo, tenuto una condotta ingiuriosa ed irrispettosa nei confronti dell'Arbitro pronunciando al suo indirizzo epiteti offensivi ed irrispettosi sia prima che dopo l'espulsione;

B) per avere pronunciato anche un'espressione blasfema per tre volte, mentre abbandonava il campo dopo l'espulsione in segno di protesta nei confronti dell'arbitro ed è il quarto ufficiale di gara.

Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 36, comma 1, lett. a), e 37 C.G.S., ritenuta la continuazione e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. proc. fed, r. IV Ufficiale).

ZANINI MATTEO (IMOLESE)

per avere, al 24° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento con il pallone a circa 2 metri, interrompeva la corsa dello stesso colpendolo con un'ancata al fianco e contemporaneamente con uno schiaffo al collo.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non risultano conseguenze a carico dell'avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SINIEGA GIACOMO (S. DONATO TAVARNELLE)

per avere, al 25° minuto del secondo tempo, tenuto, una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

GRANDOLFO FRANCESCO	(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
CUOMO GIUSEPPE	(CROTONE)
GUIU VILANOVA BERNAT	(PERGOLETTESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PERINA PIETRO (TURRIS)
per avere, al 64° minuto circa, colpito un raccattapalle nel tentativo di rientrare in possesso del pallone.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerate le dichiarazioni acquisite nell'immediatezza dei fatti e la reazione alla condotta del calciatore da parte del pubblico che assisteva alla gara e dei dirigenti della società ospitante (r.proc. fed.).

URSO FRANCESCO (FIDELIS ANDRIA)
per aver pronunciato un'espressione blasfema, al termine della gara, in segno di protesta nei confronti del pubblico, verso il quale rivolgeva anche un'espressione irrispettosa.

Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 37 C.G.S, ritenuta la continuazione e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. proc. fed, r. c.c.).

AMMENDA EURO 1000

DE CIANCIO RODRIGO (PICERNO)
per avere, al termine del primo tempo, mentre stava rientrando negli spogliatoi, spintonato un dirigente della squadra avversaria che in precedenza gli aveva rivolto frasi minacciose.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessive dei fatti e la condotta rispettivamente tenuta dai due tesserati avversari (r.proc. fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PREZIOSO MARIO FRANCESCO	(ANCONA)
MERCATI ALESSANDRO	(CARRARESE)
CURRARINO MICHELE	(FIOREZZUOLA)
PIERNO ROBERTO	(VIRTUS FRANCAVILLA)
AMADIO STEFANO	(LATINA)
KONATE AMARA	(ACR MESSINA)
CRISTINI ANDREA	(PRO VERCELLI)
PIETRANGELI NICOLA	(RIMINI)
DAFFARA MANUEL	(VIRTUS VERONA)
MEGELAITIS LINAS	(VITERBESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FERRI LUCA	(TRENTO)
GALEANDRO ALESSANDRO	(ALESSANDRIA)

NUNZELLA LEONARDO	(ALESSANDRIA)
CARIOLATO FABIO	(ARZIGNANO V.)
ESPOSITO EMMANUELE	(PICERNO)
D'AMBROSIO DARIO	(CARRARESE)
VANDEPUTTE JARI	(CATANZARO)
SALINES EMMANUELE	(FERALPISALO')
ANNAN EBENEZER	(IMOLESE)
MOLLA MARCO	(IMOLESE)
MAGGIONI TOMMASO	(JUVE STABIA)
RICCI MANUEL	(JUVE STABIA)
BARRENECHEA ENZO ALAN TOMAS	(JUVENTUS NEXT GEN)
FABRIZI LUCA	(LATINA)
SANNIPOLI DANIEL	(LATINA)
ROCCA MICHELE	(NOVARA)
BENEDETTI AMEDEO	(PORDENONE)
SACO COLI	(PRO VERCELLI)
VERGARA ANTONIO	(PRO VERCELLI)
RAPARO MARCO	(RECANATESE)
BRENNA DUCCIO	(S. DONATO TAVARNELLE)
FUMAGALLI ERMANNO	(VITERBESE)

AMMONIZIONE (VII INFR)

GIANDONATO MANUEL	(FERMANA)
PIROLI DANILO	(MONTEROSI TUSCIA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

PETRICCIONE JACOPO	(CROTONE)
LA ROSA LUCA	(OLBIA)
CORRADI MATTIA	(PRO SESTO)
FERRARI FRANCO	(VICENZA)

AMMONIZIONE (III INFR)

BOCALON RICCARDO	(TRENTO)
GUSU MIHAI VASILICA	(ALBINOLEFFE)
SPERANZA MATTIA	(ALESSANDRIA)
BLONDETT EDOARDO	(AUDACE CERIGNOLA)
NDRECKA ANGELO	(PRO PATRIA)
ILLANES MINUCCI JULIAN	(AVELLINO)
MARTINELLI LUCA	(CATANZARO)
GUIDI MATTEO	(PONTEDERA)
MUTTON CRISTIAN	(PONTEDERA)
SCORZA CHRISTIAN	(FERMANA)
SARTORE DOS SANTOS PEREZ	(FIORENZUOLA)
NUNZIANTE CHRISTIAN	(GELBISON)
PAULINO DA SILVA GLADESTONY ESTE	(GIUGLIANO)
ALTOBELLI DANIELE	(JUVE STABIA)
GERBO ALBERTO	(JUVE STABIA)
BIANCHIMANO ANDREA	(LUCCHESI)

QUIRINI ETTORE	(LUCCHESI)
INGEGNERI ANDREA	(MANTOVA)
MESSORI PIETRO	(MANTOVA)
GASPERI MATTEO	(MONTEROSI TUSCIA)
VERDE FRANCESCO	(MONTEROSI TUSCIA)
BERTONCINI DAVIDE	(NOVARA)
CARILLO LUIGI	(NOVARA)
CIANCIO SIMONE	(NOVARA)
LAMBRUGHI ALESSANDRO	(PERGOLETTESE)
ARMINI NICOLO	(POTENZA)
MAURIZII EMANUELE	(PRO SESTO)
SALA ALESSANDRO	(PRO SESTO)
CORRADINI GIOVANNI	(PRO VERCELLI)
LOUATI ALESSANDRO	(PRO VERCELLI)
NARDI FILIPPO	(REGGIANA)
ROSAFIO MARCO	(REGGIANA)
ANGELI MATTEO	(RENATE)
ERMACORA FEDERICO	(RENATE)
SANTINI CLAUDIO	(RIMINI)
ANASTASIA EMANUELE	(SANGIULIANO)
COLLODEL RICCARDO	(SIENA)
LABRIOLA VALERIO	(TARANTO)
PAGANINI LUCA	(TRIESTINA)
CONTESSA SERGIO	(TURRIS)
CELLA STEFANO	(VIRTUS VERONA)
LONARDI LORENZO	(VIRTUS VERONA)
BAKAYOKO ABOUBAKAR	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (II INFR)

GALAZZINI DAVIDE	(TRENTO)
ROTA ARENSI	(ALESSANDRIA)
GATTO EMANUELE	(ANCONA)
MORETTI FEDERICO	(ANCONA)
DALL'OGGIO JACOPO	(AVELLINO)
OGUNSEYE IBUKUN ROBERTO	(FOGGIA)
SCIACCA GIACOMO MICHELE	(FOGGIA)
GIRELLI STEFANO	(LECCO)
SCOGNAMILLO STEFANO	(CATANZARO)
STANCAMPIANO GIUSEPPE	(PONTEDERA)
CANDELLORI KEVIN	(FIDELIS ANDRIA)
PAOLINI SIMONE	(FIDELIS ANDRIA)
MASTROIANNI FERDINANDO	(FIORENZUOLA)
SOLCIA DANIELE	(VIRTUS FRANCAVILLA)
GRAZIANI VITTORIO	(GELBISON)
RONDINELLA GENNY	(GIUGLIANO)
CERRETTI CRISTIAN	(IMOLESE)
FONSECA MATIAS	(IMOLESE)
SILIPO ANDREA	(JUVE STABIA)
BARBIERI TOMMASO	(JUVENTUS NEXT GEN)
IOTTI LUCA	(MANTOVA)

CAMILLERI VINCENZO	(ACR MESSINA)
CATANIA LORENZO	(ACR MESSINA)
DE RISIO CARLO	(MONOPOLI)
MANZARI GIACOMO	(MONOPOLI)
SANTARPIA ANTONIO	(MONTEROSI TUSCIA)
ANDREOLI LORENZO	(PERGOLETTESE)
DUBICKAS EDGARAS	(PORDENONE)
DEL PINTO LORENZO	(POTENZA)
SOMMA FRANCESCO	(RECANATESE)
CAUZ CRISTIAN	(REGGIANA)
KABASHI ELVIS	(REGGIANA)
SQUIZZATO NICCOLO	(RENATE)
BORGHI LEONARDO	(S. DONATO TAVARNELLE)
REGOLI PAOLO	(S. DONATO TAVARNELLE)
SINIEGA GIACOMO	(S. DONATO TAVARNELLE)
SERBOUTI ANASS	(SANGIULIANO)
LEONE GIUSEPPE	(SIENA)
PASINI NICOLA	(L.R. VICENZA)
PALMIERI RICCARDO	(VIRTUS ENTELLA)
PARODI LUCA	(VIRTUS ENTELLA)
ZAMPARO LUCA	(VIRTUS ENTELLA)
MAZZOLO FRANCESCO	(VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE (I INFR)

BIANCONI ALESSANDRO	(ANCONA)
BERTOLA NICOLO	(AQUILA MONTEVARCHI)
BIAGI SIMONE	(AQUILA MONTEVARCHI)
GNING ABDOULAYE COLY	(ARZIGNANO V.)
DIOP ABOU	(PICERNO)
NOVELLA MATTIA	(PICERNO)
COCCIA LORENZO	(CARRARESE)
ALBERTINI ALESSANDRO	(CESENA)
FANTACCI TOMMASO	(PONTEDERA)
PRETATO MATTIA	(PONTEDERA)
PARODI GIULIO	(FERMANA)
PELLIZZARI STEFANO	(FERMANA)
CARGNELUTTI RICCARDO	(GELBISON)
KYEREMATENG NIGEL BRIAN	(GELBISON)
ONDA ARTURO	(GELBISON)
GOMEZ OUSMAN	(GIUGLIANO)
POZIELLO RAFFAELE	(GIUGLIANO)
VISCOVO ANIELLO	(GIUGLIANO)
DI MINO MATTIA	(LATINA)
ALAGNA MANUEL	(LUCCHESI)
MADDALONI ROSARIODAMIANO	(LUCCHESI)
SILVESTRO VINCENZO	(MANTOVA)
TURCHETTO FRANCESCO	(PORDENONE)
LEGITTIMO MATTEO	(POTENZA)
RIGON ANDREA	(PRO VERCELLI)
FALLANI MATTIA	(RECANATESE)

MORRONE BIAGIO
DRAGO GIACOMO
DIABY ABOUBAKAR
SANAT MOHAMED AYMAN
FELICI MATTIA
PEZZELLA SALVATORE
PISSERI MATTEO

(RECANATESE)
(RENATE)
(TARANTO)
(TORRES)
(TRIESTINA)
(TRIESTINA)
(TRIESTINA)

IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Publicato in Firenze il 31 Ottobre 2022

IL PRESIDENTE
Francesco Ghirelli